Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Mercoledì, 5 giugno 1935 - Anno XIII — Numero 131

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2449.
Modifiche allo statuto della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Firenze, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230, 30 ottobre 1930, n. 1816, e 1° ottobre 1931, n. 1441;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze, indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 83. — MANCINI.

Testo delle modifiche apportate allo statuto della Regia università di Firenze.

Art. 16. — Le denominazioni degl'insegnamenti di « economia applicata », di cui al n. 17, e di « economia politica », di cui al n. 18, sono modificate rispettivamente in quelle di « economia corporativa applicata » e di « economia generale e corporativa ».

Queste nuove denominazioni s'intendono riprodotte in tutti i casi nei quali è fatta menzione dei detti insegnamenti.

Art. 104. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti sono annuali, eccetto quelli di anatomia umana e delle cliniche generali medica e chirurgica che sono triennali; di fisiologia, di patologia generale, e di anatomia ed istologia patologica, che sono biennali ».

Art. 112. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le commissioni per gli esami di laurea sono costituite dal preside, da sette professori di ruolo o incaricati e da tre liberi docenti, scelti fra coloro che abbiano tenuto un corso regolare ».

Il titolo IX costituito dagli articoli 143 e seguenti e concernente le norme della Facoltà di farmacia è sostituito dal seguente:

« Art. 143. — La Facoltà di farmacia conferisce:

a) la laurea in chimica e farmacia;
b) la laurea in farmacia;
c) il diploma in farmacia.

Art. 144. — Gl'insegnamenti della Facoltà sono:

1. Matematiche per naturalisti (corso della Facoltà di scienze);
2. Chimica analitica (corso della Facoltà di scienze);
3. Botanica (corso della Facoltà di scienze);
4. Chimica inorganica ed organica (corso della Facoltà di medicina);
5. Chimica biologica (corso della Facoltà di medicina);
6 Chimica bromatologica;
7. Chimica farmaceutica e tossicologica ed esercizi;
8. Chimica fisica ed esercizi (corso della Facoltà di scienze);
9. Chimica generale ed inorganica ed esercizi (corso della Facoltà di scienze);
10. Chimica organica ed esercizi (corso della Facoltà di scienze);
11. Fisica sperimentale (corso della Facoltà di medicina);
12. Fisica sperimentale (corso della Facoltà di scienze);
13. Fisiologia generale;
14. Igiene e polizia medica (corso della Facoltà di medicina);
15. Istituzioni di anatomia;
16. Materia medica ed esercizi di farmacognosia;
17. Mineralogia ed esercizi (corso della Facoltà di scienze);
18. Tecnica farmaceutica.

Art. 145. — Gl'insegnanti di ruolo dei corsi della Facoltà di scienze e di medicina, indicati al precedente art. 144, assieme a quelli della Facoltà e al titolare della cattedra di farmacologia della Facoltà di medicina costituiscono il Consiglio della Facoltà stessa.

Il professore di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 146. — Il preside comunica i programmi e gli orari degl'insegnamenti propri della Facoltà di farmacia alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e a quella di medicina e chirurgia che in adunanze, alle quali interviene il preside medesimo, possono esporre le loro osservazioni e proporre gli opportuni coordinamenti.

Art. 147. — Gl'insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, e mediante gli esercizi pratici nei gabinetti e laboratori.

Art. 148. — Gli esami della Facoltà di farmacia si distinguono in:

esami teorici di profitto;
esami pratici di profitto;
esami di diploma;
esami di laurea.

Art. 149. — Gli esami di profitto si sostengono per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà gli aggruppamenti nel manifesto degli studi.

Art. 150. — Le prove pratiche consistono in esercitazioni relative alla scienza o ramo di scienza su cui vertono. Le modalità sono fissate dalla Facoltà caso per caso.

Art. 151. — Nessun anno di studio è valido se lo studente non sia iscritto almeno a tre corsi oltre le esercitazioni nei laboratori di chimica e di chimica farmaceutica e gli esercizi pratici che saranno annualmente indicati dalla Facoltà nel suo manifesto.

Art. 152. — I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui e di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni.

Questi colloqui e prove sperimentali servono di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Art. 153. — Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico e udito il Consiglio della Facoltà, determina annualmente le somme che gli studenti debbono versare come contributi per le spese di laboratorio delle singole esercitazioni pratiche.

Art. 154. — La laurea in chimica e farmacia si consegue in cinque anni compreso l'anno di pratica.

Per il corso di laurea in chimica e farmacia la Facoltà propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti possono sostituire alle materie indicate dalla Facoltà nel piano di studio altre materie scelte fra quelle dei numeri da 1 a 3, 5 a 10, 12 a 18 dell'elenco di cui all'art. 144, purchè prendano iscrizione e superino gli esami in almeno quattordici materie fra cui quelle obbligatorie per l'esame di Stato, frequentino i corsi di esercitazione indicati e sostengano i relativi esami.

Art. 155. — L'esame di laurea in chimica e farmacia consiste in prove pratiche ed esame orale. Le prove pratiche sono le seguenti:

un'analisi qualitativa;
un'analisi quantitativa di due sali con separazione;
un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici.

Il candidato dovrà poi presentare almeno un mese prima dell'esame una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento da lui scelto ed approvato dal professore della materia cui si riferisce.

L'esame orale comprende la discussione delle prove pratiche, della dissertazione e di due argomenti orali liberamente scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione.

Il candidato inoltre sostiene un esame pratico nel quale deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante e rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e su quelle parti della legislazione sanitaria che hanno attinenza colla farmacia.

Art. 156. — La commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia si compone di undici membri. Ne fanno parte, di regola, oltre il preside della Facoltà che la presiede, sette professori della Facoltà stessa tra i quali sempre quelli di chimica generale inorganica e organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica, due liberi docenti scelti preferibilmente tra quelli che abbiano tenuto effettivamente l'insegnamento e un provetto farmacista. In caso di necessità il numero dei componenti la commissione può essere ridotto a nove.

Art. 157. — La laurea in farmacia si consegue in quattro anni.

Per il corso di laurea in farmacia la Facoltà propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti possono sostituire alle

materie indicate dalla Facoltà nel piano di studio altre materie scelte tra quelle dei numeri da 1 a 3, 5 a 10, 11 o 12, 13 a 18, purchè prendano iscrizione e superino gli esami in almeno dodici materie fra cui quelle obbligatorie per l'esame di Stato, e frequentino i corsi di esercitazioni indicati e superino i relativi esami.

Art. 158. — L'esame di laurea in farmacia consiste in prove pratiche ed esame orale. Le prove pratiche sono le seguenti:

un'analisi qualitativa;
un'analisi quantitativa senza separazione;
un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici;
una prova pratica di chimica biologica;
un saggio biologico di medicamento.

Il candidato dovrà presentare, almeno un mese prima dell'esame, una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento da lui scelto ed approvato dal professore della materia a cui si riferisce.

L'esame orale comprende la discussione della tesi e delle prove pratiche, e un esame professionale, secondo quanto è prescritto dall'art. 155, ultimo comma.

Art. 159. — La commissione per l'esame di laurea in farmacia si compone di undici membri secondo quanto è stabilito dall'art. 156.

Art. 160. — Il diploma in farmacia si consegue in quattro anni compreso l'anno di pratica.

Per il corso di diploma in farmacia la Facoltà propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono sostituire alle materie indicate dalla Facoltà nel piano di studio altre materie scelte fra quelle dei numeri da 3 a 7, 10, 11, 14, 16, 18 dell'elenco di cui all'articolo 141, purchè prendano iscrizione e superino gli esami in almeno sette materie fra cui quelle obbligatorie per l'esame di Stato, frequentino i corsi di esercitazioni di chimica qualitativa e di chimica farmaceutica e sostengano i relativi esami.

Art. 161. — L'esame di diploma consiste in prove pratiche ed esame orale. Le prove pratiche sono le seguenti:

un'analisi qualitativa;
un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici.

L'esame orale consiste nella discussione dei risultati delle prove precedenti e nel rispondere a qualunque interrogazione sugli argomenti più comuni e importanti dell'analisi chimica.

Il candidato deve inoltre sostenere un esame pratico professionale secondo quanto è prescritto dall'art. 155 ultimo comma.

Art. 162. — La commissione per l'esame di diploma si compone di sette membri, fra i quali sono compresi, di regola, il preside della Facoltà, presidente, i professori di chimica farmaceutica, di materia medica, un libero docente, scelto a preferenza fra quelli che abbiano tenuto regolarmente un corso, e un provetto farmacista.

Art. 163. — Tanto per i corsi di laurea che per quello di diploma gli studenti devono attendere, per il complessivo periodo di 12 mesi, alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata dalla Facoltà.

Nel corso di studi per la laurea in chimica e farmacia e in quello per il diploma in farmacia l'ultimo anno è riservato al compimento di tale pratica, la quale tuttavia può, in parte, compiersi anche durante il penultimo anno di corso contemporaneamente alla frequenza degli insegnamenti.

Nel corso di studi per la laurea in farmacia la pratica è invece compiuta durante l'ultimo biennio, contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

L'adempimento della pratica farmaceutica deve risultare, fin dall'inizio, dalla dichiarazione scritta, rilasciata dagli studenti alla Segreteria, della farmacia prescelta, e infine da una attestazione rilasciata dal direttore della farmacia presso la quale è stata compiuta.

Art. 164. — Per i laureati di altre Facoltà, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso l'anno di corso al quale essi possono essere iscritti e il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che dovranno formare oggetto di esami, e consiglia il piano degli studi.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti di diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

LEGGE 28 marzo 1935-XIII, n. 758.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede la esenzione dal dazio di confine per il butilxilene e per l'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio xilene.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede l'esenzione dal dazio di confine per il butilxilene e per l'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio-xilene.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 759.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 2038, concernente l'estensione alla Tripolitania dell'attività dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 2038, concernente l'estensione alla Tripolitania dell'attività dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 760.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 47, concernente la proroga dei termini fissati per la sistemazione della Direzione dei servizi di statistica e per l'ammissione agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 47, concernente la proroga dei termini fissati per la sistemazione della Direzione dei servizi di statistica e per l'ammissione agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 761.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 68, riguardante l'adozione di speciali tipi di macchine per la raccolta delle giuocate del lotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 68, riguardante l'adozione di speciali tipi di macchine per la raccolta delle giuocate del lotto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 762.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, concernente la istituzione in Torino dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1691, concernente la istituzione in Torino dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 763.

Approvazione della Convenzione fra l'Italia ed altri Stati concernente alcune regole in materia di ricupero di siluri, stipulata in Parigi il 12 giugno 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti alla Convenzione fra l'Italia ed altri Stati concernente alcune regole in materia di ricupero di siluri, Convenzione stipulata in Parigi il 12 giugno 1934.

Art. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini stabiliti dalla Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Convention concernant les règles adoptées en matière de sauvetage de torpilles automobiles.

Les Gouvernements de la Belgique, de l'Espagne, de la France, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Etat libre d'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, et du Portugal,

désireux de fixer une échelle des primes à payer en cas de sauvetage de torpilles, se sont mis d'accord sur les articles suivants:

I.

Ont droit à l'allocation des primes définies à l'article 2 ci-dessous, tous les ressortissants d'un gouvernement contractant:

A) Lorsqu'ils fournissent à l'autorité maritime la plus proche (port ou douane) des indications ayant pour résultat de faire retrouver une torpille perdue par un autre gouvernement contractant;

B) Lorsqu'ils remettent à l'autorité désignée au paragraphe *A*) une torpille dont le lieu de perte n'aura pas été préalablement signalé suivant les formalités réglementaires en vigueur dans le pays intéressé ou dont les autorités militaires auront définitivement abandonné la recherche.

II.

Les primes seront payées sur la base du barème ci-dessous et au taux du change à la date du sauvetage.

NATURE DU SERVICE RENDU	TORPILLE utilisable	TORPILLE non utilisable
	Lire	Lire
Renseignements fournis dans les conditions du paragraphe *A* de l'article I.	2	1
Torpille trouvée à la côte ou à moins de 2 milles de la côte et remise aux autorités locales	10	5
Torpille sauvetée à plus de 2 milles de la côte et remise aux autorités locales	30	15

III.

Dans le cas où des dispositions spéciales seraient nécessaires pour la sauvetage d'une torpille, un rapport détaillé en sera fait au Ministère de la Marine intéressé et tous arrangements pour la reprise de la torpille feront l'objet d'un contrat indépendant de la présente convention.

IV.

Le payement des primes prévues à l'article II sera effectué par les soins du Ministère de la Marine du Gouvernement auquel appartiennent les torpilles sauvetées. Le Ministère de la Marine du pays dont les sauveteurs sont ressortissants ou un autre Ministère nommé par le Gouvernement de ce pays servira d'intermédiaire entre les parties.

V.

Il ne sera dû aux sauveteurs, en dehors des primes indiquées à l'Article II ci-dessus, aucune allocation pour pertes, avaries, manque à gagner ou autres dommages subis à l'occasion du sauvetage.

VI.

Le montant des primes indiquées à l'Article II pourra être revisé à la demande d'un des Gouvernements contractants.

VII.

La plus large publicité sera donnée aux dispositions qui précèdent et qui seront plus particulièrement portées à la connaissance des populations côtieres par les soins des autorités maritimes de chacun des Gouvernements contractants.

VIII.

Les contestations pouvant survenir en matière de sauvetage des torpilles sont du ressort des autorités maritimes des Gouvernements intéressés et ne sont pas susceptibles d'appel devant les tribunaux. Le cas échéant, il pourra être fait appel à l'arbitrage. Dans ce cas, le litige serait soumis à une Marine d'un Gouvernement non intéressé dans l'incident, mais signataire du présent contrat, ou à tout autre arbitre choisi d'un commun accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention qui entrera en vigueur à la date de la signature et restera en vigueur avec faculté de dénonciation de la part de l'un ou l'autre des Gouvernements contractants, dénonciation qui devra être notifiée à chacun des Gouvernements contractants six mois à l'avance.

Cette dénonciation n'aura d'effet que pour le Gouvernement qui l'aura notifiée.

Fait à Paris, le 12 juin 1934.

En ce qui concerne la Belgique cette Convention n'entrera en vigueur qu'après sa publication dans les formes légales prescrites par la législation belge.

(*L. S.*) Signé: DE GAIFFIER
(*L. S.*) Signé: CRISTOBAL DEL CASTILLO
(*L. S.*) Signé: LOUIS BARTHOU
(*L. S.*) Signé: GEORGE R. CLERK
(*L. S.*) Signé: JOHN BELTON
(*L. S.*) Signé: PIGNATTI MORANO.
(*L. S.*) Signé: LOUDON
(*L. S.*) Signé: ARMANDO DA GAMA OCHOA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 764.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1435, concernente la ricostituzione dei comuni distinti di Pratovecchio e di Stia in provincia di Arezzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1435, concernente la ricostituzione dei comuni distinti di Pratovecchio e di Stia in provincia di Arezzo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 765.

Autorizzazione al comune di Bagni di Casciana ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda prodotta dal comune di Bagni di Casciana per avvalersi della disposizione suaccennata;
Ritenuto che al Comune predetto sono state riconosciute le caratteristiche di luogo di cura, soggiorno e turismo, a norma dell'art. 2 del Nostro decreto 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bagni di Casciana (provincia di Pisa) è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1936, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *G*.

Art. 2.

All'Azienda autonoma di cura del comune di Bagni di Casciana è devoluto un terzo del maggior provento netto derivante dalla autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 766.

Estensione alla Libia delle norme del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, riflettente la vigilanza governativa sulle società cooperative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1930, n. 31, concernente il controllo e il riordinamento degli enti cooperativi nella detta Colonia;
Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, col quale nel Regno sono state emanate nuove norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative;
Ritenuta l'opportunità di estendere dette norme, in quanto applicabili, anche alla Libia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882.

Art. 2.

Tutte le attribuzioni assegnate nel Regno dal citato R. decreto-legge al Ministero delle corporazioni, s'intendono devolute al Governo della Libia, e tutti gli atti che per effetto del R. decreto-legge medesimo debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, dovranno essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della Tripolitania e della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 767.
Vestiario dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto il R. decreto 10 settembre 1931, n. 1248, modificato con i Regi decreti 2 settembre 1932, n. 1439, 5 giugno 1933, n. 1060, 3 agosto 1934, n. 1519;

Sulla proposta del Capo del Goevrno, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli effetti di vestiario costituenti il corredo di prima vestizione sono dati gratuitamente in uso agli uomini di leva e ai volontari del C.R.E.M. dopo accertata definitivamente la loro idoneità al servizio militare.

La composizione del corredo di prima vestizione è determinata dalle apposite tabelle-tipo, allegate al presente decreto (allegati *A*, *B*, *C*) firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e da quello per le finanze.

Analogo trattamento spetta ai militari (sottocapi e comuni) richiamati per istruzione e mobilitazione, oppure riammessi in servizio, secondo le norme di cui al successivo articolo 11.

Art. 2.

Ai sottocapi e comuni del C.R.E.M. di leva e volontari è dovuta, durante il servizio effettivamente prestato sotto le armi, una indennità in contanti per il rinnovamento del corredo.

La misura di tale indennità è determinata per ogni esercizio finanziario dal Ministero della marina, previ accordi con quello delle finanze, in relazione al costo degli effetti di vestiario che si presumono indispensabili in sostituzione di quelli di ordinario consumo.

L'indennità in parola è cumulabile con qualsiasi altro assegno e non è soggetta a ritenute per licenze di qualsiasi genere, per punizioni o per degenza dei militari in ospedale od in infermeria. Inoltre non è soggetta a ritenuta per ricchezza mobile ed è intesa esclusivamente a mettere in grado i militari del C.R.E.M., di leva e volontari, di provvedere al pagamento degli effetti occorrenti per il rinnovamento del corredo.

Il pagamento dell'indennità è però sospeso durante le licenze straordinarie e durante la detenzione anche se in attesa di giudizio.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 2 ai sottocapi e comuni del « Battaglione S. Marco » e del « Battaglione italiano in Cina » la rinnovazione del corredo si effettua a carico dell'Amministrazione.

Nessuna indennità è quindi dovuta ai militari predetti.

Art. 4.

Ai militari del C.R.E.M. destinati a speciali servizi possono essere somministrati effetti di vestiario nella misura e con le modalità stabilite a mente del successivo art. 11.

Art. 5.

Ai sottufficiali di carriera della Regia marina di nuova nomina è dato gratuitamente il corredo indispensabile per la prima vestizione, secondo la tabella tipo indicata nell'allegato *D* del presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e da quello per le finanze.

Tale corredo rimane di proprietà del sottufficiale, il quale all'atto della nomina è tenuto a restituire il vestiario di divisa che aveva in uso come sottocapo, con le modalità che saranno stabilite a norma del successivo articolo 11.

Art. 6.

La distribuzione gratuita del corredo di prima vestizione è dovuta altresì, ma in misura ridotta rispetto ai sottufficiali di carriera, ai sottocapi di leva promossi sottufficiali durante il normale servizio, nonchè ai sottocapi richiamati alle armi, promossi sottufficiali all'atto del richiamo o durante il servizio successivo. Ai sottocapi promossi sottufficiali all'atto del congedamento, tale corredo è dovuto in occasione del primo richiamo. La composizione del predetto corredo sarà stabilita con le norme di cui al successivo articolo 11.

Art. 7.

Nei casi non contemplati dall'art. 6, ai sottufficiali richiamati in servizio entro due anni dalla cessazione del servizio attivo o dalla fine del precedente richiamo è dovuta, in luogo del corredo in natura, una indennità di L. 220. A quelli richiamati dopo detto periodo di tempo l'indennità è elevata a L. 440. Le indennità di cui al presente articolo sono nette dalla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e lorde della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 8.

Nessuna indennità, nessuna somministrazione gratuita in natura, nessuna distribuzione di effetti di vestiario a prezzo ridotto di tariffa sono dovute ai sottufficiali per il rinnovamento del corredo, dovendo gli stessi provvedervi completamente a proprie spese.

È però conservata ai sottufficiali la facoltà di prelevare dai magazzini vestiario gli effetti di corredo di cui abbisognino, o le stoffe per la loro confezione, previo pagamento dell'importo a prezzo intero di tariffa, che è quello medio di costo.

Art. 9.

Le somme introitate in cassa per i capi di corredo prelevati a pagamento, sia dai sottufficiali, sia dai sottocapi e comuni, devono essere versate in Tesoreria per la loro riassegnazione al capitolo « Vestiario » del bilancio della Marina.

Art. 10.

Ai sottufficiali della Regia marina definitivamente assegnati a prestar servizio al « Battaglione S. Marco » ed al « Battaglione italiano in Cina » sarà gratuitamente somministrato uno speciale corredo grigio verde secondo le norme che saranno determinate ai sensi del successivo art. 11.

Per la rinnovazione di detto corredo valgono le disposizioni del precedente art. 8.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per la marina sarà determinata, per ogni esercizio finanziario, la tariffa dei prezzi di costo effettivo dei singoli effetti e verranno stabilite le norme gene-

rali di servizio per il vestiario normale e per quello inerente ai servizi speciali di sottufficiali della Regia marina, dei militari del C.R.E.M. e del personale indigeno.

Parimenti con decreto dello stesso Ministro per la marina saranno, per ogni esercizio finanziario, pubblicate le disposizioni per la corresponsione ai militari del C.R.E.M. dell'indennità di rinnovamento del corredo, nella misura stabilita secondo l'art. 2.

Art. 12.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1935-XIII.

Il R. decreto 10 settembre 1931, n. 1248, modificato con i Regi decreti 2 settembre 1932, n. 1439, 5 giugno 1933, n. 1060, 3 agosto 1934, n. 1519, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 7. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

Tabella tipo del corredo di prima vestizione per gli arruolati nel C.R.E.M. (Leva marittima).

Capo		
Asciugamani	n.	2
Berretto basco di feltro turchino	»	1
Berretto di panno turchino	»	1
Bicchiere d'alluminio	»	1
Branda di tela di canapa	»	2
Calze di cotone	paia	3
Calzoni da lavoro di tela	n.	2
Calzoni di panno turchino	»	2
Calzoni di tela crociata bianca	»	2
Calzoncini per ginnastica	»	1
Camicia di sargia turchina	»	2
» da lavoro di tela	»	2
» di tela crociata bianca	»	2
» di tela rasata bianca	»	2
Cappello impermeabile	»	1
Cappello da lavoro di tela	»	2
Cappotto di panno turchino	»	1
Cappotto impermeabile	»	1
Cinghia per calzoni	»	1
Coperta di lana	»	1
Cordone bianco	»	1
Cucchiaio di ferro stagnato	»	1
Distintivi di categoria in cotone rosso su panno	»	10
Distintivi di categoria in cotone rosso su tela	»	8
Farsetto di cotone bianco	»	2
Farsetto di lana turchina	»	2
Fascia addominale di lana	»	2
Fascia da materasso	»	2
Fascia bianca per berretto	»	2
Fasce gambali di panno g. v.	»	1
Fazzoletto nero	»	1
Forchetta di ferro stagnato	»	1
Gamellino d'alluminio	»	1
Libretto personale	»	1
Mutande di tela di cotone	paia	3
Nastro di seta con leggenda « Regia Marina »	n.	1
Piatto d'alluminio	»	1
Zaino, valigia e porta coperta	gruppo	1
Lucchetti per detti	n.	2
Scarpe a stivaletto	paia	2
Scarpette	»	1
Solino turchino	n.	1
Scatola di fibra	n.	1
Spazzola per branda	»	1
» per capelli	»	1
» per panni	»	1
» per scarpe	»	1
Spazzolino per denti	»	1

L'importo massimo della spesa per detto corredo è fissato in L. 850.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per la marina*: MUSSOLINI.

ALLEGATO *B*.

Tabella tipo del corredo di prima vestizione per gli arruolati volontari nel C.R.E.M.

Come la precedente, più i seguenti capi:

Capo		
Calzoni di tela crociata bianca	n.	1
Distintivo « Nodo di Savoia » su tela	»	4
Distintivo « Nodo di Savoia » su panno	»	6
Farsetto di cotone	»	1

L'importo massimo della spesa per detto corredo è stabilito in L. 880.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per la marina*: MUSSOLINI.

ALLEGATO *C*.

Tabella tipo del corredo di prima vestizione per gli arruolati nel C.R.E.M. destinati a prestar servizio col « Battaglione S. Marco » (Leva marittima).

Capo		
Asciugamani	n.	2
Berretto basco di feltro grigio verde	»	1
» di panno	»	1
» di tela bigia	»	1
Bicchiere d'alluminio	»	1
Branda di tela di canapa	»	2
Calze di cotone	paia	3
Calzoni di panno g. v.	n.	2
» da lavoro di tela	»	3
» di tela bigia	»	2
Calzoncini per ginnastica	»	1
Camicia di panno g. v.	»	2
Camicia di tela bigia	»	4
Cappello impermeabile	»	1
Cappotto impermeabile	»	1
Cappotto di panno g. v. impermeabilizzato	»	1
Cinghia di cuoio per calzoni	»	1
Coperta di lana	»	1
Cordone bianco	»	1
Cucchiaio di ferro stagnato	»	1
Distintivi di Compagnia	»	14
» (manopole) « Leone S. Marco »	paia	4
» di categoria di lana nera su tela bigia	n.	8
» di categoria di lana nera su panno g. v.	»	6
Farsetto di cotone bianco	»	2
Farsetto di lana g. v.	»	2
Fascia addominale	»	2
Fasce gambali di panno g. v.	paia	2
Fascia per materasso	n.	2
Fazzoletto nero	»	1
Forchetta di ferro stagnato	»	1
Gamellino d'alluminio	»	1
Libretto personale	»	1
Mutande di tela di cotone	paia	3
Nastro di seta con leggenda « Battaglione San Marco »	n.	2
Piatto d'alluminio	»	1
Zaino, valigia e porta coperta	gruppo	1
Lucchetti per detti	n.	2
Scarpe a stivaletto	paia	2
Scarpette	»	1
Solino turchino	n.	1
Scatola di fibra	»	1

Spazzola per branda . . . . n. 1
» per capelli . . . . » 1
» per panni . . . . » 1
» per scarpe . . . . » 1
Spazzolino per denti . . . . » 1

Avvertenza. — I marinai del « Battaglione San Marco » arruolati volontari riceveranno gratuitamente anche i seguenti accessori:

Distintivo « nodo di Savoia » di lana nera su tela . . . n. 4
Distintivo « nodo di Savoia » di lana nera su panno g. v. » 4

L'importo massimo della spesa per detto corredo è fissato in L. 900.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la marina: MUSSOLINI.

ALLEGATO *D.*

Tabella tipo del corredo da distribuire gratuitamente al sottocapo volontario promosso sottufficiale del C.R.E.M.

Berretto di panno turchino con gallone di seta nera . . n. 1
Calzoni di panno turchino . . . . » 1
Calzoni di tela rasata bianca . . . . » 2
Cappotto di panno turchino . . . . » 1
Cappotto impermeabile . . . . » 1
Combinazione da lavoro di tela . . . . » 2
Giacca di panno turchino . . . . » 1
Giacca di tela rasata bianca . . . . » 2
Panciotto di panno turchino . . . . » 1
Scarpe nere . . . . paia 1
Galloni, distintivi di categoria e stellette per due giacche e cappotto . . . . » 3
Trofeo per berretto . . . . n. 1

L'importo massimo della spesa per detto corredo è fissato in L. 800.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la marina: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1935-XIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di Campomarino per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, comma 3, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27 e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di Campomarino fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto nel territorio del comune di Campomarino, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione stessa del giugno 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopracitate;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con lettera 13 maggio 1935, n. 57818;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa agraria di Campomarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2224)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-8935.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Libera Codermaz di Giovanni, nata a Trieste il 28 ottobre 1907 e residente a Trieste, via Paolo Diacono, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coderni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Libera Codermaz è ridotto in « Coderni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(12818)

N. 11419-11143.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Codrich di Vittoria, nato a Trieste il 10 dicembre 1895 e residente a Trieste, via S. Cilino, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ricci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Codrich è ridotto in « Ricci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Hancich in Codrich fu Antonio, nata il 9 luglio 1900, moglie;
2. Giuliana di Vittorio, nata il 3 aprile 1925, figlia;
3. Mario di Vittorio, nato il 14 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(12819)

N. 11419-17346.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Konic fu Francesco, nata a Ossegliano (Gorizia) il 12 novembre 1885 e residente a Trieste, via L. Cadorna, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavallini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Konic è ridotto in « Cavallini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(12820)

N. 11419-9435.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Crisman fu Nicolò vedova Bernecich, nata a Muggia il 21 gennaio 1874 e residente a Trieste, via Concordia, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Crismani » e « Bernelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Crisman vedova Bernecich sono ridotti in « Crismani » e « Bernelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(12821)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 29 maggio 1935-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati.

(2229)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 27 maggio 1935-XIII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Pellicciotti Gerardo, residente nel comune di Lanciano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 26 giugno 1935-XIII, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VOLPE.

(2230)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificato consolidato 5 per cento in redimibile 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 107.

È stata chiesta la conversione nel prestito redimibile 3,50 per cento del certificato consolidato 5 per cento n. 171213 di L. 4550, intestato a Marsilio Celestina di Giovanni, nubile, domiciliata a Salandra (Potenza).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente avviso, senza che siano notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(282)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 5 per cento, ora redimibile 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 108.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 93155 di L. 700 (ora redimibile 3,50 per cento, n. 42160, capitale nominale di L. 14.000), intestato a Lalli Anna fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Del Fante Elvira fu Francesco, domiciliata a Roma.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(281)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126.

Media dei cambi e dei titoli

del 3 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12, 17
Inghilterra (Sterlina)	60 —
Francia (Franco)	79, 90
Svizzera (Franco)	392, 25
Argentina (Peso carta)	3, 20
Belgio (Belga)	2, 065
Canadà (Dollaro)	12, 15
Cecoslovacchia (Corona)	50, 72
Danimarca (Corona)	2, 695
Germania (Reichsmark)	4, 8709
Norvegia (Corona)	3, 025
Olanda (Fiorino)	8, 1975
Polonia (Zloty)	231 —
Spagna (Peseta)	165, 75
Svezia (Corona)	3, 10
Rendita 3,50 % (1906)	75, 575
Id. 3,50 % (1902)	73, 125
Id. 3 % lordo	57, 50
Prestito redimibile 3,50 % 1934	73, 425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85, 325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98, 575
Id. id 5 % id. 1941	98, 75
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	89, 425
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	89, 375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Alla 14ª intestazione, col n. 208938 dell'elenco suddetto, inserto a pag. 380 della *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1935-XIII, alla categoria del Debito 3,50 per cento, va aggiunta la parola « consolidato ».

Alla 12ª, 13ª e 14ª intestazione dell'elenco per smarrimento certificati inserto a pag. 2282 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1935-XIII, riguardanti le iscrizioni nn. 61449, 438786 e 386548, la categoria del Debito consolidato 3,50 per cento va rettificata in consolidato 5 per cento.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione e tramutamento di certificato del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 192.

E stata chiesta la conversione ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 5 per cento n. 178626 per la rendita annua di L. 200, intestato a Fontana Vincenzo fu Angelo, domiciliato in Piperno (Roma).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1497)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di nuova ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 20 aprile 1935-XIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Napoli 48.

(2216)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA — UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

XVII Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, a' sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590; 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

NUOVI IMPIANTI.

875. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Società Anonima Vetrerie Associate - Milano (S.A.V.A.M.) con sede in Milano, è autorizzata a trasferire il proprio stabilimento in via Orobia n. 9 dello stesso comune di Milano, ed installarvi un forno a crogiuoli della capacità di produzione di quintali 30 di vetro al giorno, in sostituzione di due preesistenti, e un nuovo forno a bacino della capacità di quintali 60 di vetro (cavata utile circa 20 quintali al giorno).

876. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la S. A. Smalteria Milanese con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, nel reparto smalteria del proprio stabilimento di Caronno Milanese, un forno elettrico da 85 Kw. in sostituzione di due forni secondari di cottura, funzionanti con la flamma di recupero passata in due forni principali a carbone.

877. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la ditta Polotti Battista & Figli, con sede in Lumezzane, è autorizzata ad esercire una fonderia di ghisa, sita in Brescia.

878. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la ditta « Fonderia e Lavorazione Metalli Negri & Pavetti », con sede in Stambino Romano (Aosta) è autorizzata ad esercire una piccola fonderia di bronzo, ottone ed alluminio, sita in Strambino Romano (Aosta).

879. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Radice Santino, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire una fonderia di ghisa della capacità di 500 quintali all'anno di materiale fuso, sita in Milano, non è accolta.

880. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la S. A. Stabilimenti Farina, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Torino, un nuovo impianto destinato esclusivamente alla fabbricazione di motori a scoppio di piccola e media potenza per uso motociclistico.

881. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la S. A. Cartiere del Maglio e di Brodano, con sede in Bologna, è autorizzata ad impiantare presso la propria macchina continua, sita nella propria Cartiera di Pontecchio (Bologna) una nuova pressa montante e otto nuovi cilindri essicatori con relativi accessori ed a sostituire una vecchia calandra tipo ECK con un'altra di tipo nuovo a dodici cilindri.

882. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale il decreto Ministeriale 11 gennaio 1935, viene revocato, e la ditta Officina Meccanica Autocostruzioni (O.M.A.) del signor Marzio Scappini, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano un nuovo impianto destinato alla:

a) costruzione di freni ad aria compressa ed idraulici per autoveicoli;

b) produzione di apparecchi idraulici e di ribaltamento per autoveicoli;

c) riparazione di autocarri e rimorchi;

d) trasformazione di autocarri.

883. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale il signor Dongiovanni Lorenzo, residente in Leverano (Lecce) è autorizzato ad impiantare in Porto Cesareo (Nardò) una fabbrica di ghiaccio.

884. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la ditta Pasquale Martelli, con sede in Bologna, è autorizzata ad impiantare in Bologna una fabbrica di ghiaccio destinato esclusivamente alla conservazione delle derrate ortofrutticole viaggianti nei carri ferroviari.

885. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la ditta Industria Vetraria Ferrarese Oliviero Facchinetti, con sede in Ferrara, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Ferrara, un nuovo impianto per la fabbricazione di vetro diffusore per illuminazione.

886. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la ditta Giuseppe Bonaiti, con sede in Padova, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Padova, una sola macchina per la produzione della lana e paglia d'acciaio, acquistata dalla Fabbrica Italiana Articoli Metallici di Belgeri, di Milano.

887. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la ditta Cattàneo Angelo, con sede in Crema, è autorizzata ad impiantare, presso la propria fabbrica di ghiaccio, sita in Crema, venti celle frigorifere.

888. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la « Snia Viscosa » Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Pavia, tre macchine dipanatrici doppie da 160 aspini.

889. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la « Snia Viscosa » Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Magenta, un nuovo impianto per la produzione di 500.000 chilogrammi al mese di rayon in fiocco.

890. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la ditta Vedova Branca e Figli, con sede in Magenta, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Magenta, attrezzato per l'estrazione dell'olio da semi oleosi, una nuova pressa idraulica di riserva.

891. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale il decreto Ministeriale 17 dicembre 1934 viene revocato, e la Ditta Limongi Giuseppe con sede in Legnano, è autorizzata ad impiantare, in Legnano, una fabbrica di ipoclorito sodico da destinare alla fabbricazione della candeggina, composta di otto celle elettrolitiche.

892. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la « Snia Viscosa » Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Ceriano Laghetto, un nuovo impianto per la produzione di 300.000 kg. al mese di rayon in fiocco.

893. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la S. A. Isola per la fabbricazione di isolanti elettrici, con sede in Ospitaletto di Cormano (Milano) è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Ospitaletto di Cormano (Milano) mediante l'installazione di un nuovo impianto per la smaltatura di fili di rame, alluminio e nichel-cromo del diametro da 0,03 mm. a 3 mm.

894. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la S. A. Moto Garelli, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), è autorizzata ad impiantare nel proprio stabilimento di Sesto San Giovanni un tornio parallelo a banco prismatico-monopuleggia, una fresatrice verticale monopuleggia e un trapano a maschiare per fori fino ad un pollice.

895. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Ditta Domenico Angelo Merati, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso la propria cartiera di Sesto San Giovanni, un impianto per la produzione di carta ondulata.

896. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la S. A. Protector, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, nel proprio stabilimento per la fabbricazione di cartone ondulato per imballaggi, sito in Milano, un impianto per la produzione di copertine accoppiate di carta e cartone, destinata esclusivamente a consumo interno dello stabilimento.

897. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Tunsgram Elettrica Italiana S. A., con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano, due macchine per il montaggio dei filamenti sui supporti delle lampade elettriche, in sostituzione al lavoro di montaggio eseguito attualmente a mano.

898. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale il decreto Ministeriale 17 dicembre 1934 viene revocato, e la domanda della Ditta Mario Laurenti, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per un nuovo impianto per la produzione di ossido di stagno, è accolta.

899. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la S. A. Rottami Metallici e Affini S. A. R. M. A. con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, una fonderia di metalli ricchi per la rifusione delle scorie e dei rottami provenienti dai residui di altre fonderie, dalle demolizioni navali, ecc.

900. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Ditta Luigi Locatelli con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, una piccola fonderia di bronzo per la fabbricazione di statuette in bronzo.

901. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Ditta Manifattura Italiana Piumini di Cesare Segala, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto per la fabbricazione di spugne metalliche, sito in Milano.

902. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale i signori Agostoni Stefano e Pompeo di Primaluna, sono autorizzati ad allestire un impianto, Primaluna, per la fabbricazione di forche per uso agricolo.

903. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale il signor Berganton Giovanni, residente in Torino, è autorizzato ad impiantare, in Torino, una fabbrica di carta e cartoni ondulati e globulari per imballaggi.

904. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Pietro Fabbri, con sede in Forlì, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare in Forlì un nuovo laminatoio per la produzione di tondini di ferro per l'edilizia e di profilati in genere, non è accolta.

905. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta « Fabbrica Cerniere Lampo » di Mariani Enere, con sede in Jesi, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire, a Jesi, una nuova fabbrica di cerniere lampo, non è accolta.

906. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Silvestri e Bordiga, con sede in Intra, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare in Intra, un laboratorio per la costruzione di parti staccate per apparecchi radiofonici, non è accolta.

907. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda dei signori Ercolani Ottavio e Bruni Francesco, residenti in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Littoria una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

908. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della S. A. Fabbrica Italiana Tubi Cristallo, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Roma Centocelle una fabbrica di aste code, tubetti ed accessori per lampade elettriche e valvole ioniche per apparecchi radiofonici, non è accolta.

909. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Rag. Vincenzo Germini, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, in Roma, un nuovo impianto industriale per la fabbricazione di apparecchi radiofonici, non è accolta.

910. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta A. Milani del cav. Milani Sebastiano Adelmo, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Santa Maria di Labante (Bologna) un impianto per la produzione di ipoclorito sodico, non è accolta.

911. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Colorificio Alberto Lanfranco, con sede in Genova, Cornigliano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per l'impianto di un forno per la produzione del minio di piombo, non è accolta.

912. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda dei signori cav. Virgilio Togni e ing. Gaetano Cesari, residenti in Brescia, quali promotori della costituenda S. A. Acciaieria e Ferriera della Venezia Tridentina, per allestire, in Bolzano, un nuovo impianto siderurgico, non è accolta.

913. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda del signor ing. Leo Perwanger, residente in Bolzano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bolzano un impianto per la produzione di antiparassitari per uso agricolo, non è accolta.

914. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della S. A. « L'Italica » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Milano, un nuovo impianto per la fabbricazione di bandiere stampate, non è accolta.

915. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda del signor Luigi Del Bosco, residente in Gattinara (Vercelli) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Gattinara (Vercelli) un impianto destinato alla fabbricazione di mozzi per ruote da biciclette, non è accolta.

916. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda del signor Giocondo Colombo, residente in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per un impianto, in Milano, destinato alla fabbricazione di manubri per biciclette, con freni, non è accolta.

917. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda del sig. Ferri Tito, residente in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, presso la propria fabbrica di minuterie metalliche, sita in Torino, un nuovo impianto destinato alla produzione di nipples per raggi di ciclo, moto ed auto, non è accolta.

918. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Filippo Mazzetti, con sede in Altavilla Monferrato (Alessandria), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per un impianto per la raffinazione del cremortartaro, non è accolta.

919. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Ettore Cardini, con sede in Omegna (Novara) intesa ad ottenere l'autorizzazione per un impianto industriale, sito in Omegna (Novara) e destinato alla fabbricazione di fanali di serie per automobili, non è accolta.

920. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda del sig. Emilio Foggini, residente in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire un impianto destinato alla fabbricazione e alla riparazione di carrozzerie per automobili, non è accolta.

921. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda del sig. Franco Giovanni, residente in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Torino, un impianto destinato alla costruzione ed alla riparazione di carrozzerie per automobili, non è accolta.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

922. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1935-XIII, col quale la S. A. « Assa » acciaierie di Susa, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare la propria fonderia di acciaio, sita in Susa.

923. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1935-XIII, col quale la Ditta Ferriera di Brescia Feretti e Martin, con sede in Brescia, è autorizzata ad ampliare la propria officina per la produzione di attrezzi agricoli, sita in Brescia, mediante l'installazione di una parte del macchinario della cessata S. A. Fonderia di Brescia e di un piccolo laminatoio.

924. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la S. A. Mineraria Lombarda, con sede in Brescia, è autorizzata a trasformare un forno tipo Palena esistente nel proprio cementificio, sito in Tavernola Bergamasca, in un forno automatico a tino per la produzione di klinker di cemento.

925. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Ditta Carrozzeria per automobili Ghia Giacinto, con sede in Torino, è autorizzata a trasferire in via Tiziano ed ampliare il reparto « lavorazione lamiera » installato presso la propria fabbrica di carrozzerie per automobili sita in via Tommaso Grossi dello stesso comune di Torino.

926. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Ditta Ferri Tito, con sede in Torno (Como) è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di minuterie metalliche, sita in Tor no (Como).

927. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la S. A. Nazionale del Grammofono, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il reparto coni per altoparlanti del proprio stabilimento sito in Milano.

928. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Ditta Mobilificio Lombardo di Emilio Longoni, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano con l'aggiunta di una nuova macchina per la fabbricazione di molle (spirali) per magneti.

929. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la C. e E. Bezzi, Società in nome collettivo, con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano, mediante l'installazione di un nuovo macchinario per la produzione di trasformatori e materiali vari per la industria radioelettrica, motorini ad induzione per radiofonografi, suonerie elettriche brevettate, ed avvisatori d'incendio.

930. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Soc. An. Acciaierie Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento « Unione » di Sesto San Giovanni mediante l'installazione di un nuovo forno elettrico Heroult da 20 tonn.

931. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la « Ansaldo Coke » Soc. An. con sede in Genova-Cornigliano, è autorizzata ad ampliare la propria cokeria di Genova-Cornigliano mediante la costruzione di 5 nuove camere di distillazione.

932. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Ditta Fratelli Lombardi e C. con sede in Ostravetere (Ancona) è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di attrezzi agricoli sita in Ostravetere con l'aggiunta di una piccola fonderia di ghisa.

933. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la S. A. « Supertessile » con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Rieti mediante l'installazione di 300 nuove filiere per la produzione del rayon in fiocco.

934. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Società Generale Italiana della Viscosa An. con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Roma mediante l'installazione di 200 nuove filiere per la produzione del rayon in fiocco.

935. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Soc. An. Lavorazioni Leghe Leggere, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Porto Marghera, attrezzato per la lavorazione dell'alluminio e sue leghe.

936. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Società Concimi Industrie Affini An. con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Castelfiorentino (Firenze) trasferendovi il macchinario per la produzione di acido solforico, perfosfato e solfato di rame esistente presso il proprio stabilimento di Varlungo (Firenze).

937. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la Soc. Aeronautica Italiana, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di Reggio Emilia.

938. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della Soc. An. Dott. Giovanni Benelli, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Milano mediante l'installazione di 2 nuovi mescolatori, non è accolta.

939. — Decreto Ministeriale 16 maggio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Pietro Radice, con sede in Carimate (Como) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Carimate (Como) attrezzato per la produzione di chiodi forgiati a mano ed a macchina, non è accolta.

(1466)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a quattro posti di inserviente in prova presso l'Avvocatura dello Stato.

Decreto del Capo del Governo in data 3 aprile 1935-XIII (registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1935-XIII, registro n. 5 Finanze, foglio n. 87).

N.	COGNOME E NOME	Criteri preferenziali a parità di merito	Titoli di precedenza
1	De Meo Gabriele		
2	Sommaini Otello		
3	Tantillo Francesco		
4	Moscetta Alberto		
5	Fulli Ettore		
6	Di Muro Giacinto		
7	Tomasicchio Saverio		ex combatt. (invalido)
8	Saccà Antonio		
9	De Rasis Giovanni		
10	Pinterpe Galeno		
11	Marvaso Giuseppe		
12	Manzi Gennaro	Orfano di guerra	
13	Centoni Angelino	Coniugato con 1 figlio	
14	Casadei Domenico	Coniugato senza prole	
15	Guelpa Tommaso	Nato l'8 febbraio 1911	
16	Latini Mario	Nato il 27 gennaio 1913	
17	Ruggeri Gioacchino	Coniugato con 3 figli	
18	Valente Romolo	Coniugato senza prole	
19	Vozza Salvatore	Nato il 23 aprile 1905	
20	Cordaro Giovanni	Nato il 4 novembre 1914	
21	Del Maschio Ernesto	Nato il 10 gennaio 1915	
22	De Scisciolo Francesco	Orfano di guerra - Nato il 9 gennaio 1909	
23	Rufo Antonio	Orfano di guerra - Nato il 28 febbraio 1914	
24	Schiariti Giuseppe	Orfano di guerra - Nato il 9 maggio 1916	
25	Argenio Antonio	Fornito del brevetto della Marcia su Roma iscritto ininterrottamente al P. N. F. dal 15 ottobre 1922.	Iscritto ininterrottamente al P. N. F. dal 15-10-922
26	De Benedittis Giuseppe	Ex combattente - Coniugato con 3 figli.	ex combatt.
27	Galloni Ezio	Iscritto al P. N. F. dal 28 maggio 1920 vedovo con 2 figli	Iscritto ininterrottamente al P. N. F. dal 28-5-1920
28	Bracca Vincenzo	Ex combattente - Vedovo con 1 figlio	ex combatt.
29	Ferraresi Giovanni	Ex combattente - Coniugato senza prole	ex combatt.
30	Facco Giovanni	Coniugato con 2 figli	
31	Pierini Angelo	Nato il 12 marzo 1908	
32	Salvati Giuseppe	Nato l'8 gennaio 1909	
33	Giordano Antonino	Nato il 7 gennaio 1910	
34	Crocoli Guido	Nato il 19 gennaio 1912	
35	Borsellini Aldo	Nato il 12 maggio 1912	
36	Vici Umberto	Nato il 6 agosto 1913	

(1469)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 70 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, n. 1794;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 410/24/157425, in data 5 novembre 1934-XIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 70 posti di alunno d'ordine in prova degli Uffici.

Roma, addì 6 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

GRADUATORIA DI MERITO

del concorso a 70 posti di alunno d'ordine in prova degli Uffici.

1. Ricci Francesco
2. Lucidi Tito
3. Di Dio Alfredo
4. Chillemi Paolo
5. Rossi Danilo
6. Oberholtzer Gino
7. Caffio Francesco
8. Sansivero Mario
9. Pesce Francesco
10. Lazzeri Otello
11. Lanza Giacomo
12. Maggiolini Mirko
13. Puccinelli Silvano
14. Migliorini Arrigo
15. D'Ambrosi Mario
16. Martinelli Gino
17. Storti Bino
18. Ruggiero Domenico
19. Pacini Asclepiade
20. Diliberto Gian Domenico
21. Qualiano Aristide
22. Longo Carmelo
23. Longo Pietro
24. Zara Antonio
25. Troisi Oreste
26. Pandolfini Giacomo
27. Barzacchini Pietro
28. Nannipieri Faustino
29. Zaccaria Francesco
30. Pacini Albo
31. Benedetti Duilio
32. Pescatori Gino
33. Tango Carlo
34. Girani Giovanni
35. Errichelli Renato
36. Marelli Renato
37. Sensoni Aldo
38. Ukovich Giuseppe
39. Baraldi Angelo
40. Mangoni Aleandro
41. Porcacchia Benvenuto
42. Lombardi Arnaldo
43. Bartolini Renato
44. Sbragi Danilo
45. Belfiore Giovanni
46. Gualtieri Paolo Emilio
47. Allegrini Francesco
48. Genestreti Baldassarre
49. Mascagna Luigi
50. Sommacampagna Sergio
51. Nappa Guido
52. Di Bella Basilio
53. Marconi Renato
54. Belloni Gino
55. Cinalli Emilio
56. Scordo Michele
57. Cataldo Osiride
58. Lorenzini Felice
59. Franceschetti Sirio
60. Scaturro Giacomo
61. Gabbrielli Mario
62. Lanzarotto Giovanni
63. Abbate Giovanni
64. De Matteis Mariano
65. Angelini Edgardo
66. Balestri Mario
67. Bianchi Armando
68. Tosca Francesco
69. Vignolo Attilio
70. Donato Pietro
71. Onofri Carlo
72. Moretti Lorenzo
73. Capobianco Libero
74. Bisconti Mario
75. Sorrentino Carlo
76. Benedetti Trento
77. Penco Nello
78. Giulietti Bruno
79. Ermini Antonio
80. Vetromile Emanuele

(2220)

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Concorsi a posti di ufficiale sanitario e sanitario condotto.

Il prefetto della provincia di Perugia rende noto, che con bando 27 maggio 1935-XIII, sono stati indetti i seguenti concorsi ai posti di ufficiale sanitario e di sanitario condotto (medici-chirurgi, veterinari, levatrici) vacanti in detta Provincia alla data del 30 aprile 1935:

per ufficiale sanitario nel comune di Spoleto;
per medici-chirurgi nei comuni di: Città della Pieve, Collazzone, Deruta, Foligno, Gubbio, Nocera Umbra, Norcia, Pietralunga, Poggiodomo, Preci, Scheggia Pascelupo, Spoleto, Torgiano, Umbertide o Trevi;
per veterinari-condotti nei comuni di: Bettona, Castiglione del Lago, Preci;
per levatrici condotte nei comuni di: Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Perugia e Todi.

La scadenza del termine per la presentazione della documentata domanda di ammisisone ai predetti concorsi è fissata pel giorno 10 agosto p. v., alle ore 19.

Il bando di concorso è visibile in tutte le prefetture del Regno ed in tutti i Comuni della provincia di Perugia.

Perugia, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII

Il Prefetto.

(2219)

REGIA PREFETTURA DI ENNA

Concorsi per posti di sanitario.

Dalla Prefettura di Enna, con provvedimento 20 maggio 1935-XIII, sono stati indetti con scadenza al 15 agosto 1935-XIII per la presentazione delle domande alla Prefettura stessa, concorsi per i posti sanitari qui appresso riportati:

Troina. — Ufficiale sanitario; popolazione 12.361; stipendio L. 7000 annue; quattro aumenti quinquennali di un decimo sullo stipendio.

Villarosa. — Ufficiale sanitario; popolazione 9772; stipendio L. 6000 annue; quattro aumenti quinquennali di un decimo dello stipendio.

Aidone. — Medico condotto; popolazione 7837; stipendio L. 8500 annue; cinque aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

Pietraperzia. — Medico condotto; popolazione 12.564; stipendio L. 8000 annue; cinque aumenti quinquennali di L. 700 ciascuno.

Pietraperzia. — Veterinario condotto; stipendio L. 7500; cinque aumenti quinquennali di L. 550 ciascuno.

Valguarnera. — Veterinario condotto; popolazione 16.778; stipendio L. 7500; cinque aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

Consorzio Calascibetta - Villarosa. — Veterinario condotto; popolazione Calascibetta, capoluogo del Consorzio 7720; Villarosa 9772; stipendio L. 8000 annue; L. 3000 indennità cavalcatura; cinque aumenti periodici quinquennali di L. 800 ciascuno.

Barrafranca. — Levatrice condotta; popolazione 12.988; stipendio L. 2400 annue; cinque aumenti quinquennali di L. 200 ciascuno.

Calascibetta. — Levatrice condotta; popolazione 7720; stipendio L. 2400 annue; cinque aumenti quinquennali di L. 200 ciascuno.

Enna. — Levatrice per la seconda condotta ostetrica; popolazione 22.595; stipendio L. 4000 più L. 1200 servizio attivo; cinque aumenti quinquennali di un decimo sullo stipendio.

Gagliano Castelferrato. — Levatrice condotta; popolazione 4247; stipendio L. 3500; quattro aumenti quinquennali di un decimo sullo stipendio.

Troina. — Levatrice per la seconda condotta ostetrica; popolazione 12.361; stipendio L. 3500; quattro aumenti quinquennali di un decimo sullo stipendio.

Nicosia. — Levatrice condotta per la frazione Villadoro; popolazione 1100; stipendio L. 3500; quattro aumenti quinquennali di un decimo sullo stipendio.

Villarosa. — Levatrice condotta per la frazione di Villapriolo; popolazione 1000; stipendio L. 2800; cinque aumenti quinquennali di L. 250 ciascuno.

Tutti gli stipendi dei posti sanitari sopra cennati si intendono al lordo delle riduzioni e delle ritenute di legge.

Enna, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

Il Prefetto.

(2217)

REGIA PREFETTURA DI PESCARA

Concorso a posti di sanitario condotto.

Con scadenza al 31 agosto p. v., è aperto il concorso, per titoli e per esame, e con le modalità prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, ai seguenti posti di sanitario condotto:

A) *Posti di medico condotto.*

1) Condotta di Montebello di Bertona; stipendio iniziale L. 9000; indennità rimborso spese mezzi di trasporto L. 2400.

2) Consorzio di San Valentino-Turrivalignani per il comune di Turrivalignani e per la frazione « Scafa » del comune di San Valentino; stipendio iniziale L. 8000; indennità rimborso spese mezzi di trasporto L. 1800.

3) Prima condotta di Penne; stipendio iniziale L. 6500; indennità rimborso spese mezzi di trasporto L. 2400.

4) Condotta di Lettomanoppello; stipendio iniziale L. 9000; indennità rimborso spese mezzi di trasporto L. 1500.

5) Condotta di Serramonacesca; stipendio iniziale L. 9000.

B) *Posti di veterinario condotto.*

1) Condotta di Tocco Casauria: stipendio iniziale L. 9500.

2) Consorzio fra i comuni di Civitella Casanova, Carpineto Nora e Villa Celiera; stipendio iniziale L. 7000; indennità rimborso spese mezzi di trasporto L. 2000.

3) Consorzio fra i comuni di Manoppello, Lettomanoppello, Serramonacesca e Turrivalignani; stipendio iniziale L. 9500; indennità rimborso mezzi di trasporto da stabilirsi.

4) Consorzio fra i comuni di Torre dei Passeri, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Corvara e Pietranico; stipendio iniziale L. 7000; indennità rimborso spese mezzi di trasporto L. 1500.

C) *Posti di levatrice condotta.*

1) Condotta di Montebello di Bertona; stipendio iniziale L. 3000.

2) Condotta di San Valentino per le frazioni di Roccamorice e di Abbateggio; stipendio iniziale L. 2850.

3) Condotta di Città Sant'Angelo; stipendio iniziale L. 3000.

4) Condotta di Cugnoli; stipendio iniziale L. 2500.

5) Condotta di Villa Celiera; stipendio iniziale L. 3000.

6) Condotta di Lettomanoppello; stipendio iniziale L. 3000.

7) Condotta di Serramonacesca; stipendio iniziale L. 3000.

Agli stipendi vanno applicate le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, oltre alle altre ritenute di legge.

Il Prefetto.

(2218)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.